

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU
SPAZI E D AREE PUBBLICHE**

COMUNE DI CASTELPLANIO
PROVINCIA DI ANCONA

BACINO COMMERCIALE N. 13 - JESI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU SPAZI E D AREE PUBBLICHE

(Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 93 del 28.11.2001)

SOMMARIO:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I – MERCATI

CAPO II - SUDDIVISIONE AREE DI MERCATO

CAPO III - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO, CALENDARIO ANNUALE,
ORARIO DI VENDITA

CAPO IV – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI CANONE E TASSA DI POSTEGGIO

CAPO V – DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

TITOLO II – FIERE

CAPO VI – SUDDIVISIONE AREE DELLE FIERE

CAPO VII - DELIMITAZIONE AREE DELLE FIERE, ORARIO DI SVOLGIMENTO

CAPO VIII - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI CANONE E TASSA DI POSTEGGIO

CAPO IX - DISCIPLINA INTERNA DELLE FIERE

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO X - SANZIONI

CAPO XI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto:

a) la disciplina della concessione e la gestione dei posteggi del seguente mercato:

- MERCATO SETTIMANALE MACINE

la cui area viene individuata nel successivo art. 5

b) la disciplina della concessione e le modalità di svolgimento della seguente fiera:

- FIERA D'ESTATE

la cui area viene individuata nel successivo art. 32

2. Detti mercati e fiere sono riservati ai soli operatori regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento trova applicazione per il mercato di cui all'art. 1, conformemente alla disciplina prevista:

- dal D.L.vo 31 marzo 1998 n. 114;
- dalla Legge Regionale 04 ottobre 1999 n. 26.

2. Nell'area del Mercato Settimanale dovrà essere collocata una bacheca per l'affissione di tutti gli atti e le notizie relative ai mercati e alle fiere .

ART. 3 DEFINIZIONE

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- per presenze effettive in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato ed abbia svolto l'attività.
- Per presenze di spunta in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato ma non vi abbia potuto esercitare l'attività per mancanza di posteggi liberi.
- per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
- Per presenze di spunta in una fiera , il numero delle volte che l'operatore ha partecipato alla spunta senza aver potuto esercitare l'attività per mancanza di posteggi liberi.

2. Il mercato può essere:

a) ordinario, quando non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;

- b) specializzato, quando per il 90% dei posteggi, le merci offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10% sono di servizio al mercato stesso;
- c) stagionale, quando la durata dello stesso non sia inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi
- d) straordinario, quando lo stesso si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad eventi particolari.

3. La fiera può dirsi specializzata quando nella manifestazione il 90 per cento dei posteggi sono riservati alla vendita di merci del medesimo genere o affine e il 10 per cento sono merci di servizio alla fiera stessa.

ART. 4 DISPONIBILITA' DEI POSTEGGI

- 1. Presso il competente ufficio sarà sempre disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del comune.
- 2. In mancanza, il responsabile del servizio o suo delegato provvederà a fornire indicazioni sul numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

TITOLO I – MERCATO CAPO II - SUDDIVISIONE DELLE AREE DI MERCATO

ART. 5 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATO

A) MERCATO SETTIMANALE MACINE – MERCATO ORDINARIO

- 1. L'area destinata viene individuata nella seguente Via: Via Copparoni. ed ha una superficie complessiva di mq. 850 circa ed è meglio individuata nell'allegata planimetria (Allegato A);

ART. 6 SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO

1. MERCATO SETTIMANALE MACINE

L'area di mercato non viene suddivisa in settori, visto l'esiguo numero di posteggi, le caratteristiche urbanistiche dell'area e la qualificazione in "ordinario" del mercato.

ART.7 RISERVE DI AREE AGLI AGRICOLTORI ED ALTRI OPERATORI

1. L'11% dell'intera area adibita al Mercato Settimanale sarà riservata:

a) In quanto al 5% ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del Codice Civile, alla Legge 1959 n. 125 ed alla Legge 09 febbraio 1963 n. 59. La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del comune in cui si trova il terreno destinato alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare anche l'ampiezza della superficie utilizzata.

b) In quanto al 6% agli espositori ed agli artigiani .

CAPO III - DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO CALENDARIO ANNUALE - ORARIO DI VENDITA

ART. 9 SUPERFICIE DEI POSTEGGI

1. I posteggi, di tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia un autoveicolo e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto che gli venga ampliata, o che gli venga concesso, se possibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 10 DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi di ciascun Mercato di cui al precedente art. 6 potranno avere le seguenti dimensioni :

MERCATO SETTIMANALE MACINE

ATTIVITA'METRI LINEARI

FRONTE

Min. Max.METRI LINEARI

PROFONDITA'NUMERO DEI POSTEGGI

ZIONI

A (alimentare)

6,00

8,00

4,00

6 Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggio di ml. 0,90 con divieto assoluto di occuparlo

N.A. (non alimentare)

6,00

8,00

4,00

22

E (espositori)

6,00

6,00

4,00

1

P.P. (produttori propri)

4,00

4,00

4,00

1

come meglio indicato nell'allegata planimetria (Allegato A)

ART. 11 CALENDARIO ANNUALE

1. I mercati osserveranno il calendario annuale di cui al seguente prospetto:

MERCATO PERIODO
GIORNI FISSATI PER IL MERCATO

SETTIMANALE MACINE

01/01

31/12

MERCOLEDI'

2. Entro 1 (una) ora dal termine delle operazioni commerciali i posteggi dovranno essere lasciati liberi da ogni sorta di occupazione del suolo.

3. L'operatore ha l'onere giornaliero di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, ponendoli in adeguate attrezzature.

ART. 12 ORARIO

1. Il Sindaco determina, con propria ordinanza, l'orario di vendita nel mercato, sulla base degli indirizzi in materia di orario stabiliti dalla Regione con la Legge 04/10/1999 n. 26, ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D.L.vo 114/98.

2. I giorni e gli orari di attività dei commercianti su aree pubbliche possono essere diversi da quelli previsti per gli operatori al dettaglio.

3. Limitazioni possono essere stabilite nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 13 SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI MERCATO NON FESTIVI.

1. Potrà essere deliberato, per ragioni di pubblico interesse, lo spostamento della data di svolgimento del mercato in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Legge regionale n. 26/99.

2. Dello spostamento dovrà essere data notizia agli interessati mediante avviso da affiggere all'albo pretorio.

**CAPO IV - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
CANONE E TASSA DI POSTEGGIO**

ART. 14

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI CON POSTEGGIO.

1. Il comune, per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lettera a) del D.L.vo 114/98, procederà in base a quanto previsto dall'art. 29 della L.R. 26/99 a formare la graduatoria.
2. Le modalità di presentazione della domanda e i termini sono stabiliti dalla Regione Marche e verranno pubblicati sul bando.
3. Le domande di autorizzazione con posteggio dovranno essere redatte su carta resa legale ed essere inviate mediante lettera raccomandata al comune sede di posteggio.
4. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.L.vo 114/98.
5. Il rilascio dell'autorizzazione viene effettuato a norma dell'art. 29 della L.R. 26/99.

ART. 15.

CONCESSIONE DEI POSTEGGI.

1. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata su comunicazione della parte almeno sessanta giorni prima della sua scadenza.
2. I posteggi non possono essere ceduti se non con l'azienda commerciale.
3. I posteggi devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti vendita. Qualora l'operatore abbia un tale veicolo e la superficie sia insufficiente, ha diritto a che gli venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso altro posteggio, fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche e quelle igienico-sanitarie.
4. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante posteggio prive dell'indicazione del posteggio non sono valide.

ART. 16

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. In esecuzione alla graduatoria di cui al precedente art. 14, gli interessati saranno convocati, con almeno quindici giorni di preavviso, nell'Ufficio comunale per la scelta del posteggio. Non aderendo nei termini richiesti, il Responsabile del procedimento procederà fino ad esaurimento della graduatoria. Qualora rimanessero posteggi liberi, gli stessi verranno comunicati alla Regione per inserirli nel bando successivo.

ART. 17

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON OCCUPATI

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sulla fiera o sul mercato di cui trattasi. L'area non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

ART. 18
SUBENTRO NELLA CONCESSIONE DEI POSTEGGI

1. Nel caso di subingresso, il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda comporta anche il titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi posseduti dal dante causa.
2. Il subentrante comunica, entro trenta giorni, l'avvenuto subingresso, per la concessione del posteggio al comune sede di mercato con le modalità previste dall'art. 32 della Legge Regionale n. 26/99.

ART. 19
POSTEGGI IN OCCASIONE DI FIERE O SAGRE
O ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE

1. Sono previsti un numero massimo di venti posteggi in occasione di eventi particolari o di altre riunioni straordinarie di persone per il rilascio di autorizzazioni temporanee nell'ambito della manifestazione stessa
2. La dislocazione dei posteggi sarà effettuata dal Servizio Polizia Municipale sulla base delle esigenze tecniche, di viabilità, igiene e sanità.
3. Considerato che l'area del mercato settimanale di Macine è limitata a mq 850, la dislocazione di cui al p.to 2 potrà essere effettuata anche sul parcheggio antistante e nelle vie limitrofe.

ART. 20
REVOCA DEL POSTEGGIO

1. La concessione del posteggio può essere revocata:
 - a) qualora venga revocata l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche con posteggio;
 - b) per abuso del titolare.

ART. 21
CANONE DI POSTEGGIO

1. Il canone per la concessione di posteggio è deliberato dal Consiglio comunale, in conformità agli indirizzi emanati dalla Regione.
2. Il pagamento del canone di posteggio dovrà essere effettuato così come previsto dall'art. 10 comma I-ter della Legge 29 marzo 1995 n. 95 (rateizzazione canone)

ART. 22
TASSA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Per l'occupazione del suolo pubblico è previsto il pagamento della relativa tassa, secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 45, comma 5 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507 e dal relativo Regolamento comunale.

ART.23
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'art. 28 comma 1 lettera b) del D.L.vo 114/98 è rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore se persona fisica, dal Comune dove ha la sede legale se trattasi di società di persone o dal Comune scelto dall'operatore non residente nella regione.
2. In caso di subentro, l'operatore commerciale deve comunicare entro trenta giorni, l'avvenuto subingresso.
3. L'autorizzazione è reintestata dal Comune di residenza del subentrante o dal Comune che ha rilasciato l'autorizzazione originaria, se trattasi di operatori residenti fuori regione.
4. Gli operatori esercenti il commercio in forma itinerante e gli agricoltori, i quali esercitino la vendita dei propri prodotti con la stessa modalità, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere fatte in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.
5. E' vietato esercitare il commercio in forma itinerante il mercoledì dalle ore 07.00 alle ore 14.00, giorno di svolgimento del mercato settimanale, nella Frazione Macine.
6. E' vietato esercitare il commercio in forma itinerante sulle carreggiate, nelle intersezioni o nelle loro prossimità, dove la sosta comporti pericolo o intralcio alla circolazione e comunque in ogni luogo che contrasti con le norme previste dal Codice della Strada.
7. E' vietato esercitare il commercio in forma itinerante davanti alle chiese o ai luoghi di culto, davanti ai luoghi di cura o alla casa di riposo, davanti alle scuole, e più in generale davanti agli edifici pubblici o che forniscano pubblici servizi.

ART. 24

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
- b) per un numero di assenze superiore a sedici in ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, maternità e servizio militare. Qualora il posteggio venga utilizzato per un periodo inferiore all'anno le assenze verranno considerate in proporzione al periodo dell'attività svolta.
- c) nel caso in cui l'operatore sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga, in caso di comprovata necessità, non superiore a tre mesi.
- d) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.L.vo 114/98;
- e) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività;
- f) in caso di morte del titolare qualora entro trenta giorni non venga presentata la comunicazione di reintestazione;

CAPO V - DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

ART. 25

OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO DA PARTE DEI CONCESSIONARI

1. Gli operatori commerciali titolari di posteggio devono, nel giorno di svolgimento del mercato, occupare l'area entro le ore 08,00. La mancata presentazione, priva di comunicazione (anche telefonica) per comprovata necessità comporterà la registrazione dell'assenza dell'operatore.

ART. 26

MODALITA' E CRITERI PER LA SPUNTA

- 1) Ai sensi dell'art. 28 comma 6 della Legge Regionale 26/99, i posteggi risultanti non occupati

dopo le ore 09,00, del giorno previsto per il mercato, verranno assegnati, temporaneamente, entro le ore 09,15 ai soggetti legittimati secondo i seguenti criteri:

a) Più alto numero di presenze nel mercato;

b) Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche.

1) L'Ufficio competente è tenuto ad annotare le presenze su un registro, debitamente aggiornato, dal quale risulti il nominativo, il tipo e il numero della autorizzazione, la data del rilascio e la data di inizio attività.

2) Agli operatori commerciali che si presentano per la spunta e non hanno la possibilità di esercitare l'attività per mancanza di posti liberi, verrà considerata la sola presenza di spunta.

3) Agli operatori commerciali che si presentano per la spunta ed ottengono il posteggio ma non lo occupano non verrà registrata la presenza, salvo i casi di forza maggiore.

ART. 27 PRODUTTORI PROPRI

1. I produttori propri che non occupano il posteggio entro le ore 09,00 verranno considerati assenti e il loro posteggio verrà assegnato ad altri produttori propri, se presenti.

2. Il posteggio temporaneamente non occupato verrà assegnato, agli altri produttori, secondo i seguenti criteri:

a) Aver già operato nel mercato;

b) Residenza nel Comune;

c) Minore estensione di terreno coltivato.

3. I produttori propri concessionari di un posteggio nel mercato, possono, per mancanza di prodotti, richiedere, durante l'anno, la sospensione ad esercitare l'attività .

4. Per il periodo di sospensione di cui al precedente comma, a detti operatori non verranno contate le assenze.

5. I posteggi liberi di cui ai precedenti commi verranno assegnati secondo le modalità di cui al comma 2).

ART. 28 DIVIETO DI PUBBLICITA'

1. Nell'ambito dei mercati sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.

2. E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

ART. 29 VIABILITA' STRADALE

1. La viabilità stradale per i giorni di svolgimento del mercato viene regolata con apposita ordinanza emanata dall'autorità competente.

ART. 30 DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivo a quattro mesi (più di 16 assenze nell'arco dell'anno solare), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, comporta la decadenza del posteggio. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si

verifica la decadenza della concessione è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

ART.31
REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Responsabile del Procedimento può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
2. Qualora sia revocata la concessione di cui al comma 1, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di superficie non inferiore a quello eliminato e localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore.

TITOLO II - FIERE
CAPO VI – SUDDIVISIONE DELLE AREE DELLE FIERE

ART. 32
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DELLE FIERE

1. FIERA D'ESTATE

- a) L'area destinata alla Fiera d'estate è situata a Castelplanio capoluogo e comprende Corso Umberto I, via Sabatucci, Piazza della Libertà, Piazza Mazzini, via Don Minzoni, via Gramsci, fatta salva la facoltà del competente organo Comunale di programmare con proprio atto eventuali altre ubicazioni di parte o della totalità della fiera.
- b) La superficie complessiva massima è di mq. 1.200 sarà individuata di anno in anno con delibera di giunta comunale.

ART. 33
SUDDIVISIONE DELLE AREE DELLE FIERE

1. L'area della Fiera d'estate non viene suddivisa in settori; gli operatori commerciali possono porre in vendita sia i prodotti alimentari che non alimentari purchè in regola con i requisiti richiesti e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

CAPO III - DELIMITAZIONE DELLE AREE DELLE FIERE - ORARIO

ART. 34
DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi della Fiera di cui al precedente art. 33 potranno avere le seguenti dimensioni :

FIERA D'ESTATE

SETTORE METRI LINEARI
FRONTE
Min. Max. METRI LINEARI

PROFONDI
TA'NUMERO DEI POSTEGGI
Misto
6,00
6,00
4,00
40

ART. 35 ORARIO

1. La Fiera d'estate si svolge in una domenica del mese di giugno individuata annualmente dall'amministrazione comunale e si protrae per l'intera giornata, dalle ore 8.00 alle ore 24.00
2. L'orario di vendita delle Fiere, viene determinato dall'autorità competente con propria ordinanza.

ART. 36 SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI FIERA

1. Per ragioni di pubblico interesse, potrà essere deliberato lo spostamento delle giornate della fiera in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Regione Marche.
2. Dello spostamento dovrà essere data notizia agli interessati mediante avviso da affiggere all'albo pretorio e gli operatori commerciali interessati verranno informati con idoneo mezzo.

CAPO VIII – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI CANONE E TASSE DI POSTEGGIO

ART. 37 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. L'80 per cento dei posteggi delle fiere è assegnato per dieci anni , rinnovabile, con relativo rilascio di concessione a norma del precedente art. 15, secondo il disposto dell'art. 27 L.R. 04.10.1999 n. 26, e che ne fanno richiesta nei tempi e nei modi previsti dal bando e comunque, per la parte compatibile, nei modi indicati dall'art. 38 del presente regolamento;
2. Il 20 per cento dei posteggi è assegnato in base alle domande pervenute almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione secondo i criteri previsti al successivo comma 4;
3. Il Comune riserva il 5 per cento dei posteggi totali agli artigiani ed ai produttori di prodotti tipici.
4. La graduatoria di cui ai commi 1, 2 e 3 verrà redatta secondo i seguenti criteri:
 - a) a far data dall'anno solare successivo a quello di pubblicazione del presente regolamento: maggior numero di presenze effettive nella fiera, relative ad una specifica autorizzazione amministrativa;
 - b) anzianità dell'attività di commercio attestata dal registro delle imprese;
 - c) certificato d'invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - d) istanza presentata da imprenditrici donne.
5. Le domande pervenute in ritardo o carenti dell'imposta di bollo saranno considerate inammissibili;
6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo pretorio almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera.

ART. 38 MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. L'assegnazione dei posteggi avverrà previa convocazione degli interessati in ordine alla graduatoria. Tale convocazione sarà comunicata agli operatori commerciali a mezzo posta, nella quale verrà indicato il luogo e l'ora della medesima;
2. L'operatore che si presenterà in ritardo, rispetto a quello indicato nella lettera, verrà ammesso alla

scelta dopo che tutti gli operatori avranno scelto.

3. La mancata presentazione nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione verrà considerata a tutti gli effetti rinuncia ad effettuare la scelta e si procederà all'assegnazione d'ufficio secondo i seguenti criteri:

- a) l'assegnazione verrà effettuata in base alla graduatoria dopo che tutti i presenti avranno scelto;
- b) assegnazione del posteggio richiesto nella domanda se indicato;
- c) occupazione dei posteggi in ordine crescente di numero in base ai metri richiesti o dichiarati;
- d) completamento della parte della fiera comunemente adibita al mercato settimanale;

4. La scelta del posteggio da parte degli operatori sarà fatta con l'ausilio di una planimetria dell'area della manifestazione. All'atto della scelta verrà fatto firmare un apposito elenco e sarà rilasciato un idoneo documento sul quale risulterà il numero di posteggio e le sue dimensioni, nonché le modalità per occuparlo;

5. E' ammessa la delega ad altra persona per la scelta del posteggio la quale dovrà contenere le generalità della persona delegata nonché la firma del delegante;

6. L'attestazione di cui al comma 4 risulterà vera e propria autorizzazione la mattina della manifestazione quando, previa verifica dei documenti, verrà vistata dagli operatori della Polizia Municipale;

7. Coloro per i quali si sarà proceduto alla scelta d'ufficio, il documento di cui sopra sarà inviato a mezzo posta.

ART. 39 CANONE DI POSTEGGIO

1. Il canone per la concessione di posteggio è deliberato dal Comune, in conformità agli indirizzi emanati dalla Regione;

2. Non è dovuto il rimborso del canone di posteggio qualora l'operatore commerciale non partecipi alla fiera per cause non imputabili al Comune.

ART. 40 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. Per l'occupazione del suolo pubblico è previsto il pagamento della relativa tassa, il cui ammontare è calcolato dall'ufficio tributi comunale, secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'art. 45 del D.L.vo 15/11/93 n. 507 e dal relativo regolamento comunale.

2. Qualora alcuni posteggi vengano ubicati nel suolo provinciale, l'ammontare della tassa verrà individuato dai competenti uffici comunali previo accordo con l'amministrazione provinciale di Ancona.

CAPO IX – DISCIPLINA INTERNA DELLA FIERA

ART. 41 OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI DA PARTE DEI CONCESSIONARI

1. Gli operatori commerciali concessionari del posteggio, per il giorno di svolgimento della fiera devono occupare il posteggio entro le ore 08,00. La mancata presentazione, priva di comunicazione (anche telefonica), per comprovata necessità, sarà considerata assenza a tutti gli effetti;

2. E' vietato abbandonare la fiera, salvo i casi di comprovata necessità, debitamente documentata, prima delle ore 18,00;

3. Qualora l'operatore commerciale abbandoni l'area della fiera prima dell'orario previsto sarà considerato assente.

ART. 42
MODALITA' E CRITERI PER LA SPUNTA

1. I posteggi risultanti non occupati dopo le ore 08.15 del giorno previsto della manifestazione, verranno assegnati, entro le ore 08.30 ai soggetti legittimati secondo i criteri previsti dal comma 13 dell'art. 27 della L.R. 26/99.

2. La presenza effettiva alla fiera verrà considerata soltanto a chi esercita effettivamente l'attività, agli altri verrà segnata la presenza di spunta.

ART. 43
VIABILITA' STRADALE

1. La viabilità stradale nel giorno di svolgimento delle fiere viene regolamentata con apposita ordinanza emanata dall'autorità competente.

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO X – DOCUMENTAZIONE – BANCHI DI VENDITA – IGIENE E SANITA'

ART. 44
DOCUMENTAZIONE

1. L'operatore commerciale deve esporre in maniera immediatamente visibile, per tutta la durata della fiera, l'apposito documento relativo alla concessione del posteggio.

2. L'ufficio Polizia Municipale ha facoltà di disporre, in luogo del documento di cui al punto 1, che sia esposto altro cartello, redatto dallo stesso ufficio, riportante sommariamente gli elementi contenuti nell'atto autorizzatorio.

3. Inoltre, in qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza: l'autorizzazione in originale, ed il libretto sanitario quando previsto.

ART. 45
POSTEGGI - BANCHI DI VENDITA

1. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e la vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, purché attinenti al settore merceologico.

2. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.

3. Per calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.

4. L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza di almeno 2,10 metri dal suolo ed essere collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.

5. Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato.

6. E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dall'area di posteggio assegnata.

ART. 46
CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.
3. Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento idrico o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
7. Gli operatori commerciali che vendono prodotti alimentari o addetti alla somministrazione di alimenti e bevande devono avere con sé e in regola il libretto sanitario.

ART. 47
PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Il commerciante è obbligato ad indicare i prezzi sulla merce.
2. Qualora i commercianti effettuino forme speciali di vendita è tenuto a rispettare le stesse norme in materia del commercio in sede fissa

CAPO XI - SANZIONI

ART. 48
SANZIONI

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative del pagamento di una somma da L.1.000.000 a L. 6.000.000 ai sensi dell'art. 29 comma 2, del D.L.vo 114/98.
2. In caso di particolare gravità o recidiva il Sindaco può disporre la chiusura dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

CAPO XII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 49
ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente Regolamento abroga ogni altro regolamento, atto o provvedimento precedente con lo stesso incompatibile e/o contrastante in tutto o in parte con la normativa vigente.

ART. 50
NORME TRANSITORIE

1. In considerazione del fatto che la fiera denominata "Fiera d'estate" è di nuova istituzione, l'assegnazione dei posteggi di cui all'art. 37 del presente regolamento e secondo il disposto dell'art. 27 comma 4 lett. a) della L.R. 04.10.1999 n. 26, entrerà a regime a partire dall'anno 2003.

ART. 51
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio Segreteria, affinché gli interessati ne possano prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 52

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo di controllo (CO.RE.CO).

